



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 – TEL. 0119329370
FAX 0119329349 – E-mail ragioneria@comune.butiglieraalta.to.it

UFFICIO RAGIONERIA



IL REVISORE DEI CONTI

Visto l'art. 239, commi 1, lctt. b) 2) e 1 -bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di Buttigliera Alta iscritta all'o.d.g. del 26-07-2018 avente come oggetto "Artt. 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Preso atto della documentazione prodotta dal Responsabile del servizio finanziario;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

11 Cenaglin
Ah 24

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dall'attestazione dei Responsabili;

RILEVATO altresì che i Responsabili dei Servizi:

- a) non richiedono variazioni degli stanziamenti di bilancio necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e pertanto non sussiste la necessità di operare modifiche alle attuali previsioni per il suddetto scopo;
- b) hanno inoltre segnalato l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4.



Il revisore prende atto inoltre che la presente proposta non contiene variazioni di bilancio e che, coerentemente con i documenti approvati, permangono gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 - verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
 - verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
 - verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;
1. **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.
 2. reputa comunque necessario e doveroso raccomandare, alla Giunta Comunale ed ai responsabili dei servizi monitorare attentamente i livelli di accertamento e di impegno, escludendo ipotesi di maggiori spese. In modo tale che il saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11.12.2016 n. 232, i cui margini di flessibilità esistenti in sede di previsione si sono assottigliati, sia al 31 dicembre rispettato.

Torino li, 25 luglio 2018

